

COMUNE DI BIBIANA
Servizio Tributi

*REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
T.O.S.A.P.*

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

(Regolamento e tariffe)

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
2. Con il regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina i criteri di applicazione della tassa nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni.

ART. 2

(Classe del Comune)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Bibiana appartiene alla classe V.

ART. 3

(Concetto di occupazione)

1. Per occupazione si intende ogni fatto che per effetto di concessioni o autorizzazioni comporti, per il vantaggio specifico dei singoli soggetti, la sottrazione totale o parziale all'uso indiscriminato della collettività di aree e spazi pubblici ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 4

(Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa:

- Le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestite in regime di concessione amministrativa;
- Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato del Comune ;
- Le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 5

(Esclusioni oggettive)

Sono escluse dalla tassa:

- a. le occupazioni effettuate nelle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale;
- b. le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- c. le occupazioni derivanti dai passi carrabili (gli accessi consistenti in manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da un modifica al pianto stradale atta a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata laterale), da accessi carrabili (varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrai, sono posti al livello della strada ed in ogni caso manca "un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie all'uso pubblico antistante");
- d. le occupazioni di durata non superiore a 7 giorni consecutivi per manifestazioni di carattere culturale, sociale o di intrattenimento organizzate da associazioni senza scopo di lucro (ONLUS ed ONG), previa autorizzazione ad effettuare tali manifestazioni rilasciate dall'apposita Autorità competente in materia;
- e. le occupazioni del centro storico concernenti lavori edili di ristrutturazioni, rifacimento della facciata esterna.
- f. Gli attraversamenti di strade comunali o vicinali effettuati da Consorzi o da privati, escluse le aziende, di condotte idriche.

ART. 6

(Esenzioni)

Sono esenti dalla tassa:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; non è altresì dovuta la tassa per le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto dello Stato, delle regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi sul suolo comunale, quando l'occupazione sia limitata nel tempo e nello spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori, come indicato nel contratto di appalto stipulato con l'Amministrazione pubblica, sulla base delle prescrizioni formulate dai competenti Uffici e Servizi;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

- c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione al Comune al termine della concessione medesima;
- f. le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. le occupazioni di durata pari o inferiori a trenta giorni, conseguenti a ristrutturazioni di edifici che, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge 449 del 27 dicembre 1997, legittimano una detrazione dell'imposta lorda, sino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 36% delle spese sostenute come previsto dal comma 6 della medesima legge 449/97, così come modificato dall'art. 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo della richiesta di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 7

(Soggetti attivi e passivi)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 8

(Gestione del Servizio)

1. 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa è in gestione diretta. Ove ritenuto più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio potrà essere affidato a soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa

CAPO II: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 9

(Diritto di occupazione)

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza regolare atto di concessione o autorizzazione e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

ART. 10

(Concessioni e autorizzazioni)

1. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, le cui spese sono a carico del concessionario.

2. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

3. Per le occupazioni che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.

4. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rilasciare la concessione o l'autorizzazione avuto presente lo scopo dell'occupazione richiesta. Tale scopo non può essere in contrasto con l'estetica e il decoro cittadino.

5. Sono in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 11

(Intralcio alla circolazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e dei pedoni nelle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione e impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici ed edifici pubblici e privati.

ART. 12

(Occupazioni con vetture da piazza o private)

1. Le aree di stazionamento delle autovetture da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono determinate dall'Amministrazione Comunale.

2. Dette aree possono essere affidate in gestione a soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 13

(Caratteri delle occupazioni)

1. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere soggettivo e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Può essere consentita la voltura. A giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
2. Le comunicazioni e le autorizzazioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali siano prescritte altre forme di autorizzazione.
3. In tutti i casi si intendono accordate:
 - a. senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame con esonero del Comune da ogni responsabilità;
 - b. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c. con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni o prescrizioni, ivi compresa l'eventuale richiesta di spostamento o rimozione di impianti e strutture.
4. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione a ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.
5. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari o per il mancato rispetto delle condizioni previste ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

ART. 14

(Modalità di richiesta dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico)

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche, o tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve presentare richiesta, redatta su carta legale, indicando:
 - a. generalità o ragione sociale
 - b. indirizzo
 - c. codice fiscale e/o partita IVA
 - d. uso dell'occupazione
 - e. luogo dell'occupazione
 - f. inizio dell'occupazione
 - g. durata dell'occupazione
 - h. superficie di cui è richiesta l'occupazione
2. La richiesta va presentata al
 - Servizio di Polizia Municipale nei casi previsti dal vigente Codice della Strada artt. 20,21,22,24 e 25.
 - Servizio Tecnico Urbanistico – settore Edilizia Privata in tutti gli altri casi.
3. La richiesta va corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a consentire una completa valutazione.
- 3bis. E' facoltà dell'Amministrazione sulle autorizzazioni relative ad occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate dai titolari dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali che interessano aree site all'interno del centro storico ivi comprese anche quelle che non comportano il rilascio di concessione od autorizzazione edilizie, deve essere acquisito il preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale, che deve esprimersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa pratica.
4. Per le occupazioni di breve durata per le quali è disposto l'esonero della presentazione della richiesta, il Settore responsabile del procedimento procede su semplice denuncia dell'occupante, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio.
5. Le occupazioni per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche sono disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 1994, n. 114.
6. L'Amministrazione Comunale può chiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione o autorizzazione sarà rilasciata secondo l'ordine di ricevimento delle domande.
8. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

ART. 15

(Istruttoria della richiesta)

1. I Settori destinatari della richiesta di concessione o di autorizzazione all'occupazione di spazi e aree pubbliche sono responsabili dell'istruttoria delle stesse.
2. Il provvedimento concessorio, autorizzativo o di diniego, va emesso nei termini espressi dalla legge 241/90
3. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico comunque effettuate con o senza impianti e opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

ART. 16

(Durata delle concessione e delle autorizzazioni)

1. Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore a un anno e cessano alla loro scadenza; è escluso il tacito rinnovo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore a un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione devono, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione e nella ricevuta della tassa pagata.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto alla restituzione, anche parziale, del tributo.

ART. 17

(Decadenza delle concessioni o autorizzazioni)

1. Il mancato adempimento delle condizioni previste nell'atto di concessione o di autorizzazione ovvero la mancata osservanza delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto a occupare.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
 - a. allorchè l'interessato non abbia adempito le formalità relative all'atto di concessione o di autorizzazione nel termine di tre mesi dall'invito e/o non abbia effettuato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b. allorchè il concessionario non abbia dato esecuzione all'occupazione entro sei mesi dall'atto di concessione;
 - c. qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc., assumendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione del suolo pubblico.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste per la revoca.

ART. 18

(Revoca)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 19

(Procedura ed effetti del provvedimento di modificazione o revoca)

1. La modificazione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione sono notificati al titolare con apposito provvedimento nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza che non è soggetto a interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dello stesso.
2. Con il provvedimento di cui al comma precedente è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori per lo spostamento o rimozione di impianti e/o di strutture, nonché per il restauro del bene occupato. Decorso tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.
3. Per l'adozione del provvedimento di modificazione o di revoca si applicano le disposizioni di cui alla legge 7/8/90 n. 241.

ART. 20

(Occupazioni abusive)

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o autorizzazione, o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti, sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione si procede a termini dell'art. 823 - secondo comma- del Codice Civile.

CAPO III: APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 21

(Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione)

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 22

(Graduazione della tassa)

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in categorie.
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

ART. 23

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse, operando il suddetto arrotondamento. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse effettuate nell'ambito della stessa categoria stradale e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 24

(Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è determinata tenuto conto dell'entità della superficie risultante dall'atto di concessione, espressa in metri quadrati, per la misura di tariffa vigente, in relazione alla categoria stradale su cui insiste l'occupazione.
3. La tariffa ordinaria, determinata nell'ambito del limite minimo e massimo previsto dalla legge è ridotta:
 - del 20% per le occupazioni del suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo che si protraggono oltre i 15 giorni consecutivi
 - del 50% per le occupazioni del suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo che si protraggono oltre i 30 giorni consecutivi
 - del 50 % per le occupazione del suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo per lavori concernenti l'attività edilizia (ponteggi, etc)
4. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuati con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, la tassa è commisurata:
 - alla tariffa base per la parte di occupazione riguardante il suolo;
 - alla tariffa ridotta per la parte di occupazione riguardante gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

ART. 25

(Passi carrabili)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non viene corrisposta la tassa per tali fattispecie.
3. L'Amministrazione Comunale su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente art. 5 - comma 1 lettera c), da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
4. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

ART. 26

(Distributori di carburante)

1. Per l'impianto e l'esercizio dei distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa unica annuale.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 27

(Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi)

1. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo comunale con apparecchi per la distribuzione dei tabacchi è dovuta una tassa unica annuale.

ART. 28

(Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse)

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfettariamente ed è commisurata al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa prevista dall'art.63 , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a Euro 516,46 (lire 1.000.000).

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, può imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie pari al 50% delle spese medesime.

ART. 29

(Occupazioni temporanee. Disciplina)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune e indicati nel successivo art. 32.

3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta in misura del 20%.

ART. 30

(Occupazioni temporanee. Tariffe)

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione alle misure giornaliere di tariffa.

2. La tariffa ordinaria, determinata nell'ambito del limite minimo e massimo previsto dalla legge, è ridotta:

- al 20% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

ART. 31

(Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti)

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante viene applicata la tariffa ordinaria.

ART. 32

(Fasce orarie di occupazione)

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 6 ore, comprendendo nella stessa le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci.

2. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune alle fiere stagionali, alle sagre, ai mercati straordinari ed a tutte le altre attività di vendita su aree pubbliche, non mercatali, la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 12 ore, comprendendo nella stessa le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci.

3. Per le occupazioni temporanee autorizzate mediante il rilascio di permessi con carattere d'urgenza la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 12 ore.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate con esposizioni di merci all'esterno dei negozi, la tassa si applica sulla base della fascia oraria, non frazionabile, di 12 ore.

ART. 33

(Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti)

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% sulle tariffe.

ART. 34

(Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi)

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, per la parte di esse effettivamente occupata.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1) di durata superiore ai trenta giorni si applicano le seguenti maggiorazioni:

- a. Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni
maggiorazione del 30%
- b. Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni
maggiorazione del 50%
- c. Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni
maggiorazione del 100%

ART. 35

(Occupazione temporanea con cantieri di lavoro per reti di pubblici servizi)

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della realizzazione, ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 80% sulla tariffa ordinaria.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica la tariffa ordinaria.

ART. 36

(Riduzioni per alcune forme di occupazione temporanea)

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica la riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria.

2. Per le occupazioni temporanee conseguenti a ristrutturazioni di edifici che, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 della L. 449 del 27.12.1997, legittimano una detrazione dell'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 36% delle spese sostenute, si prevedono le seguenti riduzioni di tariffa:

- occupazioni dal 31° al 90° giorno la tariffa ordinaria è ridotta dell'60%
- occupazioni dal 91° al 180° giorno la tariffa ordinaria è ridotta del 70%
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni trova applicazione il comma 1 del presente articolo.

L'originaria durata dell'occupazione può essere prorogata fino al compimento dei lavori.

3. Per le fattispecie di occupazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trova altresì applicazione il successivo articolo 37.

ART. 37

(Occupazioni temporanee superiori ad un mese o ricorrenti – convenzioni)

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta del 10%.

2. La convenzione deve essere preventivamente stipulata tra il Comune, ovvero tra l'eventuale concessionario del Servizio ed il contribuente.

CAPO IV : DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO.

ART. 38

(Denuncia della occupazione permanente)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, il codice fiscale o la partita Iva, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e gli estremi del versamento. Alla stessa va allegato l'attestato di versamento.

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che, non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

4. Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, relative alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 28, la denuncia può essere effettuata anche in forma cumulativa entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 39

(Versamento della tassa per le occupazioni permanenti)

1. Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa annua deve essere effettuato nel mese di gennaio.

2. Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, relative alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 28, il versamento deve essere effettuato in base alle disposizioni vigenti.

3. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero mediante altre forme di accreditamento su conto corrente bancario di Tesoreria Comunale, bonifico bancario ed altre forme di pagamento attraverso il sistema bancario e telematico.

ART. 40

(Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee)

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione ovvero nei termini previsti dalla convenzione.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto o nei modi e forme citate nell'art. 39 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 41

(Riscossione mediante convenzione)

1. In caso di riscossione mediante convenzione, ivi comprese tutte le occupazioni nelle aree mercatali, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in unica soluzione o in rate periodiche.

2. Nel caso in cui per fatti imputabili al contribuente l'occupazione abbia durata inferiore a quella prevista, non si fa luogo a restituzione delle somme già versate.

3. Il mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento comporta l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 44.

4. La convenzione è stipulata utilizzando gli appositi modelli predisposti da Comune o dal Concessionario del Servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, il codice fiscale o la partita IVA, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

ART. 42

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa. Contenzioso)

1. Il Comune, ovvero il Concessionario del servizio, controllo le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dal Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli artt. 39 e 40 del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Il Comune o il Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta,

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

6. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D. Lgs. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza o, in caso contrario, alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione staccata di Torino - nei tempi e nei modi di cui all'art. 20 DPR 638/72.

7. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

8. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile - privilegio generale riservato per i tributi Enti Locali e per altri.

9. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

10. Non si provvede alla riscossione volontaria e al rimborso di somme di importo non superiore a euro 11,00.

ART. 43

(Funzionario responsabile - Rappresentante del Concessionario)

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del Servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

ART. 44

(Sanzioni)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa, con un minimo di Euro 52 (lire 100.000).

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione da Euro 52 (lire 100.000) ad Euro 258 (lire 500.000).

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il versamento della tassa risultante dalla dichiarazione è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura di legge o regolamentare per ogni semestre compiuto.

ART. 45

(Norme transitorie e finali)

1. Gli occupanti il suolo pubblico privi di concessione od autorizzazione devono regolarizzare la loro posizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità nello stesso previste.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste dalla legge e dal regolamento per le occupazioni abusive.

11. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria inerente la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 46

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a tutte le norme vigenti in materia.

ART. 47

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal 01.01.2003, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti legislativi 507/93 e 566/93.